

CAMB/2013/21 del 31 luglio 2013

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA QUADRO IN MATERIA DI
APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 933/2012**

LA PRESIDENTE
f.to Marcella Zappaterra

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2013/21 del 31 luglio 2013

CONSIGLIO d'AMBITO

L'anno **2013** il giorno 31 del mese di luglio alle ore 9,30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2013/3894 del 29 luglio 2013.

Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE		P/A	
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	A
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Marzio Iotti	Comune di Correggio	RE	Sindaco	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	P

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di Vice Presidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta la Presidente della Provincia di Ferrara Marcella Zappaterra in quanto componente più giovane di età.

La Presidente Zappaterra dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA QUADRO PER APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 933/2012

Vista:

- la direttiva approvata con Delibera della Giunta regionale n. 933/2012 avente per oggetto "Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia" che definisce, fra l'altro, le modalità di riconoscimento nella tariffa del servizio idrico integrato dei costi di gestione delle aree sottese ai bacini idrici che

alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia;

- la bozza di Protocollo d'intesa per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano presentata da UNCEM, conservata agli atti;

preso atto che la Regione Emilia Romagna con nota n. 60299/2013 ha comunicato che a seguito dei provvedimenti di natura tariffaria emanati dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas la normativa regionale in materia è disapplicata e che continua invece a trovare applicazione, in quanto indipendente dal metodo tariffario, la citata direttiva 933/2012;

rilevato:

- che l'approvazione del protocollo, conforme alla normativa regionale citata, consente la successiva sottoscrizione delle intese con le Unioni dei Comuni che manifesteranno l'interesse alla stipula e che contestualmente dovranno presentare una proposta di piano degli interventi (ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa in oggetto);
- che il protocollo tra le parti interessate potrà di fatto essere attivato subordinatamente alla modifica degli attuali piani economico finanziari delle singole gestioni affidatarie, che dovranno contenere, ove non già previsto, un'apposita voce relativa ai costi di gestione connessi all'attuazione del piano degli interventi, ai sensi dell'art. 6 del protocollo stesso;

ritenuto, pertanto, di approvare per le ragioni esposte in premessa e qui richiamate, il protocollo d'intesa quadro per l'applicazione delle linee guida approvate con delibera della Giunta Regionale n. 933/2012, allegato n. 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare per le ragioni esposte in premessa e qui richiamate, il protocollo d'intesa quadro in materia di applicazione delle linee guida approvate con delibera della Giunta Regionale n. 933/2012, allegato n. 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che:
 - successivamente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa allegato, potranno essere sottoscritte le intese con le Unioni dei Comuni interessate, che dovranno presentare contestualmente una proposta di piano degli interventi (ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa in oggetto);
 - dopo la sottoscrizione del protocollo tra le parti interessate, l'attivazione effettiva sarà subordinata alla modifica degli attuali piani economico finanziari delle singole gestioni affidatarie, che dovranno contenere, ove non già previsto, un'apposita voce relativa ai costi di gestione connessi all'attuazione del piano degli interventi, ai sensi dell'art. 6 del protocollo stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti .

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 21 del 31.07.13

PROTOCOLLO DI INTESA

per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano

a valere tra

Comunità Montana Unione Comuni- con sede in
(...) in Via....., codice fiscale....., agente in persona del
....., in qualità di legale rappresentante.....nato a,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale
sottoscrive il presente atto in virtù di ...(deliberazione n. _____) da aversi
qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito indicato anche come
"Comunità Montana";

e

Comunità Montana Unione Comuni- con sede in
(...) in Via....., codice fiscale....., agente in persona del
....., in qualità di legale rappresentante.....nato a,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale
sottoscrive il presente atto in virtù di ...(deliberazione n. _____) da aversi
qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito indicato anche come
"Comunità Montana";

e

**Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
(Atersir)**, con sede in (.....) alla, numero
di codice fiscale, legalmente rappresentata danato il
..... a (.....), domiciliato per
la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale dichiara di
intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua

rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche come "Atersir";

PREMESSO:

- Che l'art. 1, comma 3, lett. a) della L.R. n. 23 del 2011 prevede espressamente che la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:
 - a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
- Che le disposizioni dell'art. 25 ter della L.R. n.25 del 1999, che prevedono Accordi di programma tra le Agenzie d'ambito e le Province per il trasferimento di fondi per la copertura degli oneri per la tutela delle risorse montane, in seguito alla trasformazione degli ambiti territoriali ottimali provinciali di cui alla L.R. n.25 del 1999 in un unico ambito territoriale ottimale ai sensi della L.R. n. 23 del 2011, non trovano più applicazione in quanto incompatibili con la nuova normativa.
- Che le linee guida e gli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 933 del 9/07/2012 abrogano, quindi, le precedenti approvate con D.G.R. n. 1656 del 2006.

Tanto premesso, tra la Comunità Montana/Unione e Atersir

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità

Il presente protocollo di intesa definisce e dà l'avvio ad un insieme organico di interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano ritenuti rilevanti al fine di favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di un più elevato livello di qualità. Le risorse per l'attuazione del protocollo di intesa sono quelle previste nel Piano d'Ambito come definite dalle linee guida istituite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 933 del 9/07/2012

Articolo 2 – Oggetto

Gli interventi ritenuti rilevanti al fine di favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento di un più elevato livello di qualità nel territorio montano, devono essere esclusivamente finalizzati alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali sia di origine antropica. Essi devono essere individuati per ciascuna gestione del servizio idrico integrato all'interno di uno specifico piano di interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano, avendo a riferimento la programmazione pluriennale delle opere e degli interventi nel territorio montano prevista dalle norme vigenti e/o i rispettivi strumenti attuativi. In particolare, all'interno di tale programmazione oltre agli interventi ex novo sono ricompresi anche gli interventi di manutenzione (selvicolture) ai boschi, necessari per garantire ed ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di miglioramento dell'assetto idrogeologico,

ambientale, ecologico e sociale proprio dei boschi o derivante dai medesimi. Analogamente le opere di sistemazione idraulico-forestale e di ingegneria naturalistica necessitano di una costante opera di manutenzione per mantenere o ripristinarne la funzionalità.

Articolo 3 – Durata e modalità di aggiornamento del protocollo

La vigenza del presente protocollo è pari alla durata dell'affidamento del servizio idrico integrato. Il presente protocollo viene aggiornato in sede di aggiornamento del periodo tariffario.

Articolo 4 - Tipologia di interventi oggetto del protocollo

Le attività di manutenzione ordinaria e di gestione integrata per le quali risultano estremamente importanti le attività costanti di manutenzione, sono le seguenti:

- A) Interventi per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali riparali: contenimento specie alloctone, diradamenti interventi fitosanitari, contenimento infestanti.
- B) Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi di neoformazione che sono di rilevante importanza per la loro ubicazione
 - interventi di contenimento delle specie forestali alloctone;
 - interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica (canalizzazioni, briglie, fossi, tombini, drenaggi, ecc.);
 - interventi di manutenzione delle opere di sostegno e consolidamento dei versanti (muretti a secco, gradoni, grate, palificate, graticciate, inerbimenti, ecc.).

C) Interventi di manutenzione di boschi di conifere, realizzati prevalentemente tramite specifici rimboschimenti antropici negli ultimi 50-60 anni con obiettivi diversi, fra cui quello produttivo

- diradamenti;
- interventi fitosanitari di prevenzione;
- intervento di contenimento infestanti.

D) Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di fustaie transitorie che sono potenzialmente interessanti in quanto suscettibili di interventi di conversione all'alto fusto:

- diradamenti.

E) Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in tutte le aree forestali e terreni saldi, (briglie, muretti, tombini, gabbionate, palificate, grate e graticciate, inerbimenti, drenaggi, fossi e canalizzazioni).

Articolo 5 - Piano interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano, durata e aggiornamento

Gli interventi relativi alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano devono essere evidenziati in uno specifico piano degli interventi del territorio montano.

Il piano degli interventi deve contenere per ciascun insieme omogeneo di interventi di cui all'art. 4 le seguenti informazioni:

- denominazione;
- tipologia (ad esempio a1, b1, c3, d1, e);
- descrizione;

- riferimento dell'atto/programma annuale e/o pluriennale della Comunità montana e/o degli Enti locali soggetti alle disposizioni della L.R. n. 2 del 2004;
- soggetto attuatore;
- costo complessivo e relative fonti di finanziamento, con evidenza dell'importo previsto a carico della tariffa del servizio idrico integrato;
- avanzamento della relativa spesa;
- cronoprogramma dell'avanzamento fisico;
- relativo piano economico-finanziario.

Il piano viene redatto da un comitato tecnico composto da rappresentanti degli enti sottoscrittori del presente protocollo. Al comitato può partecipare un rappresentante del gestore territoriale per meri fini di coordinamento.

Il piano è approvato dalle Giunte degli enti aderenti e da Atersir ed è trasmesso al Gestore competente per territorio.

Al fine di valorizzare le reali necessità territoriali, nel piano dovranno essere individuate le percentuali secondo cui ripartire la realizzazione del piano degli interventi che orientativamente risultano le seguenti:

- il 30% dell'importo totale per l'attuazione degli interventi previsti alla tipologia a);
- il 50% dell'importo totale per l'attuazione degli interventi previsti alle tipologie b), c) e d);
- il 20% dell'importo totale per l'attuazione degli interventi previsti alla tipologia e).

In sede di revisione tariffaria le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi devono essere ridestinate al finanziamento di quelli previsti nel periodo di regolazione successivo portandoli in detrazione dai relativi costi pianificati.

La durata del piano degli interventi è pari al periodo di regolazione tariffaria e l'aggiornamento è effettuato in sede di revisione tariffaria ordinaria.

Sono consentiti, inoltre, eventuali aggiornamenti in caso di revisioni tariffarie straordinarie oppure nel caso in cui sia necessario modificare o sostituire gli interventi previsti nel piano stesso.

Le risorse finanziarie sono ripartite tra gli enti proporzionalmente alla superficie territoriale.

Articolo 6 - Finanziamento del piano degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano

Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) della L.R. n. 23 del 2011, con particolare riferimento alle aree presenti nel territorio montano, i costi di gestione connessi all'attuazione del piano degli interventi di cui al paragrafo precedente devono essere evidenziati con una apposita voce nel piano economico-finanziario della singola gestione contenuto nel Piano d'ambito approvato dall'ATERSIR.

L'incidenza percentuale annua di tali oneri sul totale dei costi operativi non deve essere superiore all'1,5% all'anno e non può in nessun caso superare gli eventuali limiti previsti dal metodo tariffario in vigore al momento dell'approvazione degli stessi oneri.

L'ATERSIR si impegna, modificando, ove necessario, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, a garantire che il gestore provveda a

versare direttamente i proventi da tariffa destinati alla realizzazione del piano degli interventi, alla Comunità Montana/Unione secondo le modalità previste all'art. 7. L'ATERSIR effettuerà il coordinamento ed il controllo delle fasi di erogazione di tali proventi e l'attività di monitoraggio descritta all'art.8.

Articolo 7 – Adempimenti del Gestore e modalità di liquidazione degli importi dei progetti

Ogni CM/Unione trasmette al Gestore un piano operativo in cui sono individuati gli interventi da finanziare in ragione d'anno in coerenza del piano di cui all'art. 5.

Alla CM/Unione viene trasmessa dal Gestore l'attestazione della formale assegnazione dei fondi che è titolo con cui la CM/Unione può iscrivere tali fondi a bilancio ed avviare le attività.

Il 60% dell'importo complessivo del piano operativo è liquidato dal Gestore in base ad una comunicazione di avvio lavori fatta dalla CM/Unione.

Il saldo del restante 40% è erogato entro 30 giorni dalla formale comunicazione di conclusione delle attività inserite nel piano operativo.

Art. 8 - Obblighi dei soggetti attuatori degli interventi

L'ATERSIR svolge una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione delle attività previste dai piani degli interventi. A tal fine la Comunità Montana rendiconta all'ATERSIR con cadenza annuale per ciascun insieme omogeneo di interventi, almeno le seguenti informazioni:

- costo consuntivo a carico tariffa;
- avanzamento della relativa spesa effettivamente sostenuta;
- stato dell'avanzamento fisico e soggetti esecutori degli interventi;
- eventuali diminuzioni dei costi di realizzazione;

- eventuali elementi di criticità riscontrati.

Articolo 9 – Controversie.

Laddove una delle parti, o i suoi aventi causa, non adempia anche ad uno soltanto degli impegni assunti con il presente protocollo di intesa, la parte non inadempiente, esperito vanamente un tentativo di bonaria composizione, oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in via amministrativa, ove gli competano, avrà facoltà, di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna della parte inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, degli impegni assunti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Ogni controversia che dovesse derivare dalla formazione, conclusione ed esecuzione del presente protocollo di intesa è demandata, ai sensi dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2 del d.lgs. 02 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Luogo, li

Comunità Montana/Unione Comuni

Atersir

Il Presidente

Il Presidente

Approvato e sottoscritto

La Presidente
f.to Marcella Zappaterra

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

29 agosto '13

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna